

REGOLAMENTO (CE) N. 826/2000 DELLA COMMISSIONE

del 25 aprile 2000

che modifica, per la seconda volta, l'allegato I del regolamento (CE) n. 1294/1999 del Consiglio relativo al congelamento dei capitali e al divieto degli investimenti in relazione alla Repubblica federale di Jugoslavia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

della Repubblica federale di Jugoslavia o della Repubblica di Serbia.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1294/1999 del Consiglio, del 15 giugno 1999, relativo al congelamento dei capitali e al divieto degli investimenti in relazione alla Repubblica federale di Jugoslavia e che abroga i regolamenti (CE) n. 1295/98 e (CE) n. 1607/98⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 607/2000⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) L'elenco delle persone che si ritiene agiscano o che affermano di agire per conto dei governi della Repubblica federale di Jugoslavia o della Repubblica di Serbia è stato stabilito dal Consiglio al momento dell'adozione del regolamento (CE) n. 1294/1999, riportato come allegato I di detto regolamento e successivamente modificato dal regolamento (CE) n. 2756/1999 della Commissione⁽³⁾.

(2) Di conseguenza, dopo l'adozione della decisione 1999/612/PESC del Consiglio⁽⁴⁾, il suddetto elenco è identico all'elenco delle persone cui si applica l'obbligo di non ammissione di cui alla posizione comune 1999/318/PESC⁽⁵⁾.

(3) Il Consiglio ha tuttavia modificato l'elenco con le decisioni 1999/812/PESC⁽⁶⁾ e 2000/177/PESC del Consiglio⁽⁷⁾.

(4) È opportuno congelare i fondi delle persone figuranti su detto elenco e garantire che non possano ricevere fondi di provenienza comunitaria, poiché l'elenco delle persone cui si applica l'obbligo di non ammissione si limita alle persone che detengono cariche pubbliche o sono vicine al regime e sostengono con le loro attività il presidente Milosevic, e si deve ritenere che tali persone agiscono o affermano di agire per conto dei governi

(5) Alla luce di quanto precede è altresì opportuno scongelare i fondi delle persone alle quali l'obbligo di non ammissione ha cessato di essere applicato, a meno che non vi siano motivi per concludere che tali persone continuano in realtà ad agire o ad affermare di agire per conto del governo della Repubblica federale di Jugoslavia o del governo della Repubblica di Serbia. Non vi sono tuttavia motivi per concludere che una qualsiasi delle persone in questione agisca in tal modo.

(6) È opportuno pubblicare le informazioni disponibili relative alle persone figuranti sull'elenco per agevolare l'identificazione e modificare, di conseguenza, una serie di riferimenti contenuti nell'elenco.

(7) Poiché le aggiunte e modifiche necessarie sono numerose, è opportuno pubblicare nella sua totalità l'elenco modificato delle persone che si ritiene agiscano o che affermano di agire per conto del governo della Repubblica federale di Jugoslavia o del governo della Repubblica di Serbia.

(8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1294/1999,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1294/1999 è sostituito dal testo allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU L 153 del 19.6.1999, pag. 63.

⁽²⁾ GU L 73 del 22.3.2000, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 331 del 23.12.1999, pag. 43.

⁽⁴⁾ GU L 242 del 14.9.1999, pag. 32.

⁽⁵⁾ GU L 123 del 13.5.1999, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 314 dell'8.12.1999, pag. 36.

⁽⁷⁾ GU L 56 dell'1.3.2000, pag. 2.